



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

Direzione Centrale per le Autonomie

Ufficio III: Controllo sugli Organi

PEC: autonomie.controllosugliorgani@pec.interno.it

Class: 15900/TU/00/

Roma, (data del protocollo)

Circ. n. ⁶⁸/2025 - U.C.O.

AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA

LORO SEDI

AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA
PROVINCIA DI

BOLZANO

AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA
PROVINCIA DI

TRENTO

AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

AOSTA

AI SIGG. PREFETTI DELLA REGIONE FRIULI
VENEZIA GIULIA

LORO SEDI

AI SIGG. PREFETTI DELLA REGIONE
SICILIA

LORO SEDI

AI SIGG. PREFETTI DELLA REGIONE
SARDEGNA

LORO SEDI

e per conoscenza

AL GABINETTO DEL MINISTRO

SEDE

ALLA DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI
ELETTORALI

SEDE



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

Direzione Centrale per le Autonomie

Ufficio III: Controllo sugli Organi

PEC: autonomie.controllosugliorgani@pec.interno.it

Oggetto: Termine per la redazione della relazione di fine mandato di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 149 con riferimento ai comuni interessati dal differimento, oltre la finestra temporale 15 aprile - 15 giugno, dei turni per le elezioni amministrative nelle tornate 2020 e 2021, in ragione della crisi pandemica da diffusione di COVID-19.

Come noto nel corso dell'emergenza COVID-19 è stato disposto il rinvio delle consultazioni elettorali e in particolare, lo slittamento del turno elettorale ordinario degli anni 2020 e 2021 all'autunno dello stesso anno di scadenza dei mandati.

Il rinvio delle consultazioni elettorali ha fatto sorgere dubbi interpretativi circa l'individuazione del *dies a quo* da cui far discendere il computo del termine per la sottoscrizione della relazione di fine mandato.

Al riguardo si osserva che l'art. 4 del decreto legislativo n. 149/2011 stabilisce, al comma 1, che: *“Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell'unità economica e giuridica della Repubblica, il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, le province e i comuni sono tenuti a redigere una relazione di fine mandato [...] redatta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale, e sottoscritta dal presidente della provincia o dal sindaco non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato”*.

Con specifico riferimento alle Amministrazioni interessate alle consultazioni elettorali 2020 - 2021, il D. L. 5 marzo 2021, n. 25, convertito con modificazioni dalla L. 3 maggio 2021, n. 58, recante *“Disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2021”*, ha disposto, all'art. 1, che: *“In considerazione del permanere del quadro epidemiologico da COVID-19 complessivamente e diffusamente grave su tutto il territorio nazionale e dell'evolversi di significative varianti del virus che presentano carattere ulteriormente diffusivo del contagio: a) in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, della legge 7 giugno 1991, n. 182, le elezioni dei consigli comunali e circoscrizionali previste per il turno annuale ordinario si tengono tra il 15 settembre e il 15 ottobre 2021”*.

Sul punto, con sentenza n. 5 del 2021, le Sezioni riunite della Corte dei Conti hanno chiarito che: *“la rassegna delle norme, specie l'art. 51 TUEL e l'art. 1 della L. n. 182/1991, rivela che la data delle elezioni e la data della scadenza del mandato vanno tenute ben*



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

Direzione Centrale per le Autonomie

Ufficio III: Controllo sugli Organi

PEC: autonomie.controllosugliorgani@pec.interno.it

distinte. In particolare, l'art. 1 comma 1 della L. n. 182/1991 dispone che «Le elezioni dei consigli comunali e provinciali si svolgono in un turno annuale ordinario da tenersi in una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 15 giugno se il mandato scade nel primo semestre dell'anno, ovvero nello stesso periodo dell'anno successivo se il mandato scade nel secondo semestre». Ancora, il successivo comma 2 chiarisce che «Il mandato decorre per ciascun consiglio dalla data della elezione». Nel caso di fisiologico svolgimento integrale della consiliatura, il dies a quo, dunque, è la scadenza del mandato, ossia la fine dei 5 anni decorrenti dalla data della prima elezione (art. 51 TUEL), indipendentemente dalla data delle nuove elezioni; in tal caso la relazione di fine mandato deve essere redatta «non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato» (art. 4, comma 2, D.lgs. n. 149/2011). Nel caso, invece, di scioglimento anticipato degli organi democratici dell'ente locale, il termine di riferimento è la data delle elezioni (art. 4, comma 3, D.lgs. n. 149/2011 e art. 2 della L. n. 182/1991), e la relazione di fine mandato deve essere redatta «entro venti giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni».

Più precisamente, in ragione dello slittamento della data delle elezioni stabilito dalle disposizioni emergenziali del 2020, la Corte ha sottolineato che l'art. 1 comma 1, lett. b) del D.L. n. 26/2020 ha **“spostato in avanti la data delle elezioni, ma non quella della scadenza del mandato**. In tal modo, si è determinata una nuova ed eccezionale ipotesi di “prorogatio” delle funzioni (ma non del mandato), in deroga a quella ordinariamente prevista dall'art. 1 del D.L. n. 293/1991 (conv. L. n. 444/1994). Ne consegue che la sottoscrizione della relazione di fine mandato avrebbe dovuto essere effettuata nel termine ultimo “ordinario” di 60 giorni dalla scadenza del mandato originario”.

Con riferimento al termine per la relazione di fine mandato, la Corte dei Conti, Sezione Autonomie, con la recente delibera n. 17 del 10 luglio 2025, ha precisato che: “questa circostanza si è verificata per un fattore emergenziale. Infatti, il d.l. n. 26 del 2020 ha, in conseguenza della emergenza Covid, spostato la data delle elezioni dal periodo “ordinario” (15 aprile – 15 giugno) a un periodo successivo (15 settembre – 15 dicembre); la data imposta per la tornata elettorale del 2020 ha fatto sì che le elezioni successive, ove regolarmente portato a termine il mandato, avvengano nell'anno successivo alla scadenza del mandato medesimo, come da previsione dell'art. 1, legge n. 182 del 1991 (“Le elezioni dei consigli comunali si svolgono in un turno annuale ordinario da tenersi in una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 15 giugno ... dell'anno successivo se il mandato scade nel secondo semestre”). Di tenore analogo alla disposizione citata è la previsione dell'art. 1, comma 1, lett. a) del d.l. n. 25 del 2021 che, per la tornata elettorale del 2021, sempre per ragioni connesse alla crisi epidemiologica ha previsto che le elezioni dei consigli comunali e circoscrizionali si tenessero tra il 15 settembre e il 15 ottobre”.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

Direzione Centrale per le Autonomie

Ufficio III: Controllo sugli Organi

PEC: autonomie.controllosugliorgani@pec.interno.it

La Corte dei Conti ha quindi, privilegiato la *ratio legis* sottesa all'istituto della relazione di fine mandato, quale strumento di conoscenza dell'operato dell'amministrazione comunale finalizzato ad assicurare un esercizio consapevole del voto al momento del rinnovo degli organi dell'ente locale.

Nel merito, la Sezione Autonomie della Corte, con il citato parere, ha enunciato il seguente principio di diritto: ***“Nel caso in cui le elezioni dei consigli comunali abbiano luogo oltre la scadenza del mandato il termine per la sottoscrizione della relazione di fine mandato di cui all'art. 4, comma 2, d.lgs. n. 149/2011 deve essere calcolato a ritroso dalla data fissata per le nuove elezioni e non dalla scadenza del quinquennio dall'inizio del mandato”***.

Tanto si prega di comunicare ai comuni delle rispettive province segnalando che la delibera della Corte dei Conti – Sez. Autonomie n. 17 del 10 luglio 2025 è pubblicata, per ogni utile consultazione, anche sul sito di questo Dipartimento.

IL CAPO DIPARTIMENTO
Palomba